



**COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE**  
PROVINCIA DI MODENA

# **REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE**

**A cura del IV Settore – Lavori Pubblici**

## **INDICE**

1 – Principi	3
2 – Oggetto del Regolamento	3

### **TITOLO 1°**

#### **CAPITOLO I - NORME GENERALI SUL VERDE PUBBLICO E PRIVATO**

3 – Oggetto della salvaguardia	3
4 – Interventi culturali e di manutenzione effettuati dall'Amministrazione Comunale	3
5 – Norma di esclusione	3
6 – Abbattimenti	4
7 – Potature	5
8 – Danneggiamenti	5
9 – Norme per la difesa delle piante in aree di cantiere	6
10 – Distanze minime d'impianto	6
11 – Aree di pertinenza delle alberature	7
12 – Norme per gli interventi edilizi	7
13 – Scelta delle specie nei nuovi impianti e nelle sostituzioni	9
14 – Presa in carico da parte del Comune di aree verdi	12
15 – Difesa fito – sanitaria	12

#### **CAPITOLO II - PARCHI E GIARDINI DI PREGIO STORICO, ARCHITETTONICO E AMBIENTALE**

16 – Salvaguardia dei parchi e giardini di pregio storico, architettonico e ambientale	12
--	----

### **TITOLO 2°**

#### **REGOLAMENTO D'USO DEI PARCHI E DEI GIARDINI PUBBLICI**

17 – Ambito di applicazione	13
18 – Destinatari	13
19 – Interventi vietati	13
20 – Interventi consentiti solo previa autorizzazione scritta	13
21 – Competenze per il rilascio delle autorizzazioni	14
22 – Deroghe	14

### **TITOLO 3°**

#### **NORME INTEGRATIVE**

23 – Divieto d'incendio e diserbo delle sponde dei fossi, canali e aree incolte	14
---	----

24 – Sfalciò dei fossi e controllo della vegetazione presso le strade	14
25 – Salvaguardia di maceri e specchi d'acqua	14
26 – Salvaguardia di fossati e corsi d'acqua	15
27 – Salvaguardia delle siepi e dei macchioni arbustivi	15
28 – Riempimenti di avvallamenti, ricarichi e movimentazioni di terra	15
29 – Recinzioni	15

## **TITOLO 4°**

### **SANZIONI, NORME FINANZIARIE E REGOLAMENTI IN CONTRASTO**

30 – Sanzioni	16
31 – Norme finanziarie	17
32 – Vigilanza	17
33 – Norme regolamentari in contrasto	17
34 – Riferimenti legislativi	17

## **1 – Principi**

- Considerata l'importanza che la vegetazione riveste quale fattore di riequilibrio ecologico e componente fondamentale del paesaggio (il valore del paesaggio è tutelato anche dall'art. 9 della Costituzione della Repubblica);
- Visto il ruolo di vitale importanza che essa riveste per l'ambiente e l'igiene, esplicando funzioni di depurazione delle acque e dell'aria, costituzione e miglioramento del suolo, assorbimento dell'anidride carbonica, rifugio per la vita animale e incremento della diversità biologica del territorio;
- Riconosciutone il rilievo negli aspetti culturali e ricreativi.

L'Amministrazione Comunale, attraverso il presente Regolamento, intende salvaguardare e qualificare il patrimonio arbustivo ed arboreo nonché e le aree a verde pubblico - privato.

## **2 – Oggetto del regolamento**

Il presente Regolamento detta disposizioni per la salvaguardia e la qualificazione delle alberature (ad esclusione di quelle direttamente interessate alle produzioni agricole), di parchi e giardini pubblici e privati, dei corsi d'acqua, nonché di altri elementi di pregio ambientale quali boschi, siepi, fontanili e maceri, prati stabili ecc..

L'Amministrazione Comunale fornisce, a chiunque le richieda, indicazioni utili alla realizzazione ed alla gestione del verde privato e chiarimenti riguardanti quanto previsto dal presente Regolamento.

# **TITOLO 1°**

## **CAPITOLO I - NORME GENERALI SUL VERDE PUBBLICO E PRIVATO**

### **3 – Oggetto della salvaguardia**

Sono oggetto di salvaguardia e assoggettati alle presenti norme:

- le alberature e le siepi di cui alla Tavola n° 2 del P.R.G.;
- le alberature, non rientranti nel caso precedente, aventi circonferenza del tronco superiore a 70 cm. rilevato a 1 m. dal colletto; 30 cm. nel caso delle specie *Taxus baccata* e *Crataegus sp.*; devono intendersi salvaguardati in deroga al limite minimo di cui sopra gli alberi piantati in sostituzione di altri.

Sono escluse dal campo di applicazione della presente disciplina le alberature di interesse agrario come meglio specificato nel successivo art. 5.

### **4 – Interventi culturali e di manutenzione effettuati dall'Amministrazione Comunale**

Gli interventi culturali sul verde pubblico e di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle proprietà comunali, effettuati dall'Amministrazione stessa, possono essere eseguiti senza le autorizzazioni previste nel presente Regolamento, ma nel rispetto dei suoi principi, sotto la direzione del Servizio Ambiente.

### **5 – Norma di esclusione**

Sono esclusi dalla presente normativa gli interventi sulle piantagioni di alberi da taglio in coltivazioni specializzate e semispecializzate.

A tale scopo si definiscono:

1. coltivazione specializzata d'impianto di origine esclusivamente artificiale disposto su più file parallele in pieno campo;
2. coltivazione semispecializzata d'impianto di origine esclusivamente artificiale disposto in unico filare in pieno campo.

Sono altresì esclusi i nuovi impianti artificiali realizzati in coltura specializzata con criteri selvicolturali e specificamente destinati alla produzione di legno.

Si intendono inoltre esclusi dalla presente normativa gli orti botanici, i vivai, nonché le Rosacee da frutta (Prunoideae e Maloideae) ed altre essenze da frutta tipo vite, kiwi, noci, fichi, cachi, che non siano sottoposte a tutela dagli articoli successivi.

Le norme di esclusione cui al presente articolo non si applicano ai tutori vivi delle piante della vite.

## **6 – Abbattimenti**

- A) L'abbattimento degli alberi oggetto di salvaguardia (come specificato all'art. 3 del presente Regolamento) è consentito di norma solo in caso di stretta necessità (quali pubblica utilità, pericolo per persone, precario sviluppo vegetativo anche in relazione ad eccessiva densità di impianto, problemi non altrimenti risolvibili dovuti ad evidenti e gravi danni a strutture e impianti) e, in via straordinaria, qualora faccia parte di progetti di riqualificazione del verde che comportino, nel rispetto dei principi del presente Regolamento, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, una migioria ambientale dell'esistente.

Chi intende abbattere alberi deve inoltrare all'Amministrazione Comunale apposita richiesta scritta nella quale vengono descritte le caratteristiche degli alberi stessi e le motivazioni di tale intenzione. Prima di procedere all'abbattimento l'interessato dovrà attendere il riscontro alla comunicazione, che l'Amministrazione Comunale provvederà a dare entro 30 giorni dal ricevimento, con eventuali prescrizioni cui attenersi. Qualora le ragioni dell'abbattimento appaiano dubbie il Tecnico Comunale può richiedere che l'interessato presenti una documentazione integrativa o una perizia di tecnico abilitato.

Tale richiesta interrompe il termine sopraindicato di 30 giorni. Qualora non ricorrano le condizioni che consentano l'abbattimento, il riscontro del Comune sarà negativo (con motivazione esplicita). Il mancato riscontro del Comune nel termine di 30 giorni (fatta salva l'interruzione del termine nel caso di richiesta di perizia di un tecnico abilitato) è da intendersi come riscontro positivo. In caso di grave e imminente situazione di pericolo derivata da alberi, il proprietario o altra persona avente titolo possono procedere all'abbattimento dopo la semplice comunicazione telefonica al Servizio Verde e/o Ambiente o alla Polizia Municipale.

- B) Qualora prescritto dall'Amministrazione Comunale, gli alberi abbattuti, anche non più vegetanti, devono essere sostituiti, secondo le prescrizioni dettate nel riscontro positivo del Comune alla comunicazione dell'interessato, da altri alberi e/o arbusti. Qualora gli abbattimenti riguardino il diradamento di impianti troppo fitti, non sussiste l'obbligo della ripiantumazione.
- C) L'abbattimento di alberi avvenuto in assenza del riscontro positivo (esplicito o tacito) del Comune, a seguito della richiesta dell'interessato di cui al punto A) del presente articolo o gli interventi volti a compromettere la vita delle essenze arboree comportano, in base all'art. 106 del T.U.L.C.P. (R.D. n° 383 del 1934), le sanzioni riportate in apposita tabella di cui all'art. 30.

In caso di abbattimento o danneggiamento di più alberi, ogni intervento verrà considerato una violazione al presente Regolamento. Qualora si verifichi che l'impianto in sostituzione di alberi abbattuti senza autorizzazione sia inattuabile per ragioni tecniche, il proprietario dovrà fornire all'Amministrazione Comunale gli alberi prescritti, i quali verranno collocati

in area pubblica. Il sito di impianto, le tecniche opportune e la qualità degli alberi saranno prescritti dal Servizio Verde e/o Ambiente del Comune. Qualora gli abbattimenti riguardino il diradamento di impianti troppo fitti, non sussiste l'obbligo della ripiantumazione.

- D) L'inottemperanza alle prescrizioni riportate negli atti autorizzativi comporta l'automatico decadimento del riscontro positivo del Comune di cui al punto A e l'applicazione delle relative sanzioni.

Per gli interventi riguardanti le alberature sottoposte a vincolo in base alla Legge Regionale n° 2 del 1977 é richiesto il parere della Regione Emilia Romagna.

## **7 – Potature**

Un albero correttamente piantato e coltivato, in assenza di patologie specifiche, non necessita di potature. In tali condizioni la potatura è un intervento che riveste un carattere di straordinarietà.

Fatti salvi casi particolari debitamente documentabili (quali tutori vivi delle piantate, gelsi e salici da capitozzo, arte topiaria), si devono seguire le seguenti prescrizioni:

- A) Le potature devono essere effettuate sull'esemplare arboreo interessando branche e rami di diametro non superiore a 7 cm. e praticando i tagli all'inserimento della branca o ramo di ordine superiore su quella inferiore, e cioè ai "nodi" o biforcazioni, in modo da non lasciare porzioni di branca e di ramo privi di più giovani vegetazioni apicali; tale tecnica risulta comunemente definita "potatura a tutta cima tramite tagli di ritorno".

Gli interventi potranno essere effettuati :

1. per le specie a foglia caduca tutto l'anno ad eccezione dei periodi primaverili (1° aprile – 30 giugno) ed autunnale (1° settembre - 30 ottobre);
2. per le specie sempreverdi nei soli periodi di riposo vegetativo (indicativamente 15 dicembre - 15 febbraio, 1° luglio-31 agosto);
3. per interventi sulle branche morte di qualsiasi specie tutto l'anno;
4. per interventi di "potatura verde", cioè quella eseguita con le piante in fase vegetativa, ammessa solamente per interventi di piccola entità.

L'esecuzione di tagli di potatura su rami di diametro superiore a 7 cm. o in epoche non ottimali (punti 1 e 2 precedenti) nonché la potatura di esemplari di conifere aventi circonferenza superiore a 50 cm. dovrà essere preceduta da comunicazione scritta all'Amministrazione Comunale. Trascorsi 30 giorni dall'avvenuta presentazione, se non vi sono state comunicazioni da parte dell'Amministrazione Comunale, si potrà procedere. In caso contrario dovranno essere rispettate le prescrizioni dell'Amministrazione Comunale.

- B) Gli interventi di potatura non eseguiti secondo le indicazioni del presente articolo comportano la sanzione di cui all'art. 30.
- C) Nel caso di interventi di capitozzatura, cioè tagli che interrompano il fusto o le branche di diametro superiore a 20 cm., eseguiti non ottemperando a quanto indicato all'ultimo comma del precedente punto A, si applicheranno le sanzioni di cui all'art. 6, punto C, ad eccezione dell'obbligo di eseguire impianti di sostituzione.

## **8 – Danneggiamenti**

Gli interventi volti a danneggiare l'essenza arborea senza comprometterne la vita, comportano la sanzione di cui all'art. 30.

I danneggiamenti che compromettono la vita della pianta vengono considerati a tutti gli effetti abbattimenti non autorizzati. Viene fatto salvo ogni altro effetto di legge con particolare riferimento agli artt. 635 e 734 del Codice Penale.

Casi specifici di danneggiamento:

- A) È vietato utilizzare aree a bosco, a parco, nonché le aree di pertinenza delle alberature per depositi di materiale di qualsiasi tipo, per attività industriali o artigianali in genere.
- B) È vietato rendere impermeabili, con pavimentazioni o altre opere edilizie, le aree di pertinenza delle alberature, nonché inquinare con scarichi o discariche in proprio.
- C) Nelle aree di pertinenza delle alberature è vietato effettuare ricarichi superficiali di terreno o di qualsivoglia materiale putrescibile o impermeabilizzante .  
È vietato inoltre l'asporto del terreno.
- D) È vietato affiggere cartelli manifesti e simili alle alberature, quando comportino il danneggiamento delle piante, così come effettuare incisioni o danneggiare in qualsiasi modo la corteccia della pianta.
- E) Gli scavi per la posa in opera di nuova impiantistica tecnologica interrata (tubazioni gas, acqua, linee elettriche e/o telefoniche, fognature, ecc.) devono osservare distanze e precauzioni tali da non compromettere gli apparati radicali, come meglio precisato all'art. 11 del presente Regolamento.
- F) È vietato depositare o versare sali, acidi o sostanze comunque fitotossiche nei pressi degli apparati radicali delle alberature e accendere fuochi all'interno delle aree di pertinenza.
- G) È vietato spezzare o danneggiare "rami primari o secondari".  
Per la valutazione dei danni causati a piante di proprietà comunale si intende richiamato il punto 3.1.7.2. del "Programma Regionale per il Verde Urbano" del 28 ottobre 1989, con particolare riferimento al "metodo svizzero".

## **9 – Norme per la difesa delle piante in aree di cantiere**

Fermo restando quanto indicato nell'art. 8, nelle aree di cantiere è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare il danneggiamento della vegetazione esistente (lesioni alla corteccia e alle radici, rottura di rami, ecc.). In particolare dovrà essere rispettata l'area di pertinenza di cui all'art. 11. All'interno della suddetta area non dovranno aver luogo lavori di scavo, depositi di oli minerali, acidi, basi, vernici ed altre sostanze aventi effetto consolidante del suolo o fitotossiche, né transito di mezzi pesanti.

Qualora non si possa evitare di transitare all'interno dell'area di pertinenza, la superficie del terreno interessata deve essere ricoperta con uno strato di materiale drenante dello spessore minimo di 20 cm. sul quale devono essere poste tavole di legno o altro materiale a protezione delle radici, al fine di una migliore distribuzione dei carichi.

Al termine dei lavori nell'area dovranno essere ripristinate le condizioni originarie.

Gli interventi in contrasto con quanto prescritto dal presente articolo saranno sanzionati come previsto al precedente art. 8.

## **10 – Distanze minime di impianto**

Ferme restando le disposizioni del Codice Civile agli artt. 892 e seguenti, del Codice della Strada approvato con D. Lgs. n° 285 del 30 aprile 1992, agli artt. 12, 16, 17, 18, 29 e relativo regolamento di attuazione, delle norme ferroviarie, dei regolamenti dei Consorzi di Bonifica, della normativa di polizia idraulica dei fiumi, degli usi e costumi della Provincia di Modena, nella realizzazione di nuove aree a verde, nei nuovi impianti e negli impianti di sostituzione, si consiglia di rispettare per gli alberi le seguenti distanze minime di impianto da costruzioni, alberi limitrofi, ecc. :

- Alberi che a pieno sviluppo avranno altezza oltre 20 m. (esempio: farnia, platani, pioppi, frassini, tigli, ecc.): distanza edifici – alberi m. 8 - 10, distanza alberi – alberi 10 - 15 m.
- Alberi che a pieno sviluppo avranno altezza da 10 a 20 m. (acero campestre, carpino bianco, ecc.): distanza edifici – alberi 5 m., distanza alberi – alberi 6 - 8 m.
- Alberi che a pieno sviluppo avranno altezza fino a 10 m. (Cercis, Prunus spp, ecc.): edifici – alberi 4 m., alberi – alberi 5 – 6 m.

- Alberi con forma della chioma piramidale e colonnare (pioppo cipressino, carpino piramidale, farnia piramidale, ecc.): distanza edifici – alberi 4 m., distanza alberi – alberi 4 m.

Al di fuori dello schema su esposto, nella scelta delle specie arboree si consiglia sempre di tenere ben presente la potenzialità di sviluppo futuro tanto dell'apparato radicale quanto della chioma.

Per ragioni di pubblico interesse, il Comune può realizzare o autorizzare l'impianto di alberature stradali all'interno dei centri abitati in deroga agli artt. 892 e seguenti del Codice Civile per quanto riguarda le distanze dai confini e dai cigli stradali.

## **11 – Aree di pertinenza delle alberature**

Ai fini della tutela e dello sviluppo delle alberature relativamente all'apparato sia aereo che radicale, si definiscono "le aree di pertinenza" come le superfici permeabili necessarie a garantire la vita degli alberi in condizioni soddisfacenti.

Per nuove opere in parchi, giardini, parcheggi, ecc. e per le alberature esistenti deve essere inderogabilmente rispettata la distanza minima dalla base del tronco di 2 m. La superficie di terreno interessata dall'area di pertinenza dovrà essere costituita di terreno agrario ed essere in contatto con il suolo sottostante, evitando quindi la interposizione di strati impermeabili tra la pianta e la falda sottostante.

In casi eccezionali e sempre che siano ritenuti validi motivi della richiesta, l'Amministrazione Comunale potrà autorizzare alternativamente o l'osservanza di distanze inferiori a quelle prescritte dal presente articolo (mai comunque inferiore a 1 m.) quando venga garantita comunque la salvaguardia dell'apparato radicale, oppure il trapianto delle alberature in altra area qualora, verificato ogni elemento e, in particolare, tramite una perizia di un tecnico abilitato, vi siano buone garanzie di attecchimento, (con manutenzione per almeno due anni a carico del richiedente).

## **12 – Norme per gli interventi edilizi**

- A) In tutti gli interventi edilizi, relativi a nuove costruzioni od ampliamenti di quelli esistenti, nonché interventi di ristrutturazione edilizia interessanti un intero edificio o una complessiva unità immobiliare con annessa un'area cortiliva di pertinenza esclusiva (ad es. case a schiera), dovrà essere fornito il rilievo delle alberature esistenti e prevista la sistemazione a verde dell'area scoperta permeabile di pertinenza. Siano essi edifici residenziali (urbani ed agricoli), produttivi, commerciali, e per servizi, secondo gli standard fissati dal P.R.G. e dal presente Regolamento.
- B) In caso di interventi edilizi sull'esistente non compresi nel precedente punto "A", dovrà essere presentata una rilevazione cartografica e fotografica dell'area di pertinenza, al fine di consentire una valutazione finale su eventuali danneggiamenti subiti dalle alberature.
- C) Per gli interventi di cui al punto "A" del presente articolo, parte integrante di ogni progetto sarà l'elaborato dettagliato della sistemazione degli spazi aperti, con l'indicazione delle zone alberate, a prato, a giardino e le superfici pavimentate; gli elaborati dovranno essere corredati dalla indicazione delle specie e di tutte le opere di arredo e sistemazione esterna. Dovrà inoltre essere indicata la presenza di aree naturali quali aree boscate, aree prative, specchi e corsi d'acqua, formazione arbustive, ecc.
- D) La difformità esecutiva dalle previsioni progettuali delle sistemazioni a verde comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 30 . Non costituirà difformità la piantumazione di specie diverse da quelle previste e diversa ubicazione delle stesse, purché nel rispetto dell'art. 13.
- E) Per le nuove aree di espansione nel piano particolareggiato (sia di iniziativa pubblica che privata), dovranno essere previsti, progetto di massima delle aree destinate a verde

pubblico, eventuale regolamentazione per il verde ad uso privato, che potrà prevedere se adeguatamente motivata, distanze d'impianto dal confine di proprietà inferiori a quelle indicate nel Codice Civile.

In sede di progetto esecutivo dovranno essere indicate tutte le specificazioni di cui al punto "C" oltre agli impianti tecnologici. In particolare le aiuole di nuovo impianto devono avere dimensioni non inferiori a 2,50 m. di larghezza se destinate ad ospitare specie arboree e non inferiori a 1,50 m. se destinate ad ospitare specie arbustive.

Le suddette misure sono al netto dei cordoli di contenimento. Nelle aiuole non devono essere collocate reti tecnologiche e il terreno deve essere di buona qualità (terrena di coltivo).

- F) I progetti edilizi e in particolare quelli interessanti il sottosuolo, dovranno prevedere il rispetto delle alberature di alto fusto, nonché di tutte le specie pregiate esistenti, avendo particolare cura di non offenderne gli apparati radicali.
- G) Gli allevamenti zootecnici intensivi e i bacini di stoccaggio per liquami zootecnici (ai piedi dell'origine), le zone industriali al confine con quelle agricole o extraurbane dovranno essere perimetrati da una fitta barriera verde su doppio filare, composta dalle specie vegetali di cui al gruppo 1° dell'elenco di cui all'art. 13.
- H) Nel caso di richiesta di istanza edilizia devono essere riportati nella planimetria gli alberi esistenti; la localizzazione, la specie, la circonferenza del tronco e della chioma e documentazione fotografica.
- I) È fatto obbligo ai proprietari e/o possessori di aree edificabili o destinate ad uso extra agricolo di custodirle ed effettuare i necessari interventi di manutenzione, (di norma almeno 2 sfalci ogni anno) per contenere lo sviluppo delle erbe infestanti.
- L) Le opere di urbanizzazione primaria (marciapiedi, ciclabili, cordoli, ecc.) realizzate nell'ambito di comparti edilizi, devono essere cedute al comune con le necessarie garanzie di inibizione della crescita delle erbe infestanti (tessuto – non tessuto).
- M) L'abbattimento di alberature, aventi una circonferenza del tronco compresa tra i 70 cm. e i 140 cm. rilevato ad 1 m. dal colletto, può essere consentito in relazione alla realizzazione di opere edili di natura privata (non rientranti tra quelle di pubblica utilità, interesse pubblico o inerenti alla realizzazione di piani particolareggiati) esclusivamente quando non sia possibile nessun'altra razionale soluzione progettuale, e comunque solo per alberature non tutelate dalla Regione (Legge Regionale n° 2 del 1977), alberature non tutelate del Censimento Comunale degli alberi e delle associazioni arboree di interesse ecologico e paesaggistico, e comunque solo per le specie non autoctone e non naturalizzate, individuate nell'elenco in calce.

In caso di più fusti assurgenti dalla base e singolarmente di diametro superiore a 20 cm., fa testo la somma dei diametri.

In tal caso le alberature abbattute devono essere sostituite con altre aventi complessivamente equivalente sviluppo in chioma (equivalente biomassa arborea).

Si assume come equivalente sviluppo in chioma (equivalente biomassa arborea) quella ottenibile complessivamente da più esemplari posti a sostituire l'albero abbattuto, a condizione che la somma complessiva delle circonferenze dei nuovi impianti non sia inferiore alla circonferenza dell'albero da sostituire, il tutto misurato a 100 cm. dal terreno.

Al fine di raggiungere l'equivalente biomassa arborea dell'esemplare del quale è ammessa la sostituzione, potrà prevedersi l'utilizzo di non più del 10% di esemplari arborei a portamento piramidale.

La sostituzione è ammessa solo a condizione che nel lotto, fatte salve le norme del Codice Civile sulle distanze degli alberi e arbusti dai confini e le indicazioni date dal presente regolamento all'art. 10, sussistano i seguenti spazi e atti ad ospitare le nuove alberature:

- 60 mq. per ogni esemplare arboreo a portamento espanso;
- 25 mq. per ogni esemplare arboreo a portamento piramidale.

Se all'interno dell'area d'intervento non è possibile reperire superficie idonea alla piantumazione sostitutiva, potrà essere concordata con l'Ufficio Tecnico – Servizio Verde un'altra area di pubblico interesse o destinazione urbanistica idonea alla sostituzione delle piante in oggetto.

Specie vegetali non autoctone e non naturalizzate:

1. Abies ss.pp.;
2. Acer negundo;
3. Ailanthus;
4. Albizzia julibrissin;
5. Catalpa bignonioides;
6. Camacyparis ss.pp.;
7. Cupressolymparis Leylandii;
8. Cupressus arizonica;
9. Cedrus ss.pp.;
10. Pauwlonia;
11. Pinus ss.pp.;
12. Populus euroamericana;
13. Robinia pseudoacacia;
14. Thuia ss.pp.

### **13 – Scelta delle specie nei nuovi impianti e nelle sostituzioni**

Tutte le piante dovranno essere poste a dimora a regola d'arte al fine di ottenere le massime garanzie di attecchimento ed assicurare le condizioni ideali di sviluppo.

La scelta delle specie nei nuovi impianti e nelle sostituzioni deve tendere al rispetto degli aspetti naturali, ecologico, paesaggistici e culturali del territorio.

I criteri per la scelta variano in funzione della zona in cui sono attuati gli interventi e sono più rigorosi nelle zone a più alto valore ambientale, quali le aree naturali e le zone agricole, mentre lasciano maggiori possibilità di scelta nelle aree urbane nelle quali sono radicalmente alterate le originarie condizioni climatico - ambientali. Sono esclusi dal rispetto del presente articolo, i cimiteri, i parchi e/o giardini e simili, in cui la scelta di essenze diverse sia giustificata da ragioni storiche.

Sono fatti salvi i singoli casi particolari che devono essere motivati e debitamente documentati.

L'impianto delle specie del gruppo "4" non è ammesso per ragioni di salvaguardia del paesaggio o perché tendono a contrastare lo sviluppo della vegetazione autoctona.

Nella scelta delle specie per nuovi impianti dovranno essere rispettati i seguenti criteri:

#### **1°) Interventi di rinaturalizzazione (rimboschimenti, siepi, ecc.)**

Gli interventi devono mirare alla massima tutela del precario equilibrio dell'ecosistema. Sono consentite pertanto esclusivamente quelle essenze che vegetavano nelle foreste padane, vale a dire alberi ed arbusti del solo gruppo "1" e nelle forme tipiche, intendendosi escluse le specie ibride o incroci. Possono essere usate specie diverse solamente in situazioni ambientali particolari al fine di produrre un miglioramento dell'ecosistema.

#### **2°) Zone agricole**

Gli interventi nelle aree agricole devono tendere alla salvaguardia di quel paesaggio tipico della pianura creato nei secoli dal lavoro di coltivazione dei campi.

Potranno pertanto essere messi a dimora alberi e arbusti dei gruppi “1” e “2” e nelle forme tipiche, intendendosi escluse le varietà ornamentali; è consentito inoltre l’impianto di specie di essenze del gruppo “3” all’interno delle aree cortilive fino ad un massimo del 20% riferito al numero di piante per tipologia di alberi e per tipologia arbusti (20% de complessivo delle 2 tipologie).

### **3°) Verde urbano**

Essendo l’ambiente ormai artificiale con condizioni lontane da quelle originarie gli interventi possono non essere rigorosamente rispettosi delle forme tipiche del paesaggio locale.

Potranno essere messi a dimora alberi e arbusti di gruppi “1”, “2” e del gruppo “3” con il limite fino ad un massimo del 20% solo per le specie arboree. Tutti i gruppi devono intendersi comprensivi delle varietà ornamentali.

### **Lista delle specie per nuovi impianti**

#### **GRUPPO 1 – ALBERI**

Acer campestre	Acer campestre
Alnus glutinosa	Ontano nero
Alnus incana	Ontano bianco
Carpinus betulus	Carpino bianco
Ostrya carpinifolia	Carpino nero
Fraxinus oxycarpa	Frassino meridionale
Fraxinus excelsior	Frassino maggiore
Fraxinus ornus	Orniello
Populus alba	Pioppo bianco
Populus nigra	Pioppo nero
Populus tremula	Pioppo tremulo
Populus canescens	Pioppo grigio
Prunus avium	Ciliegio selvatico
Prunus domestica	Susino selvatico
Pyrus pyraeaster	Perastro
Pyrus communis	Pero selvatico
Malus sylvestris	Melo selvatico
Mespilus germanica	Nespolo
Quercus robur	Farnia
Quercus petraea	Rovere
Quercus pubescens	Roverella
Salix alba	Salice bianco
Salix fragilis	Salice fragile
Salix triandra	Salice da ceste
Sorbus domestica	Sorbo domestico
Sorbus torminalis	Ciavardello
Tilia platyphyllos	Tiglio comune
Tilia cordata	Tiglio riccio
Ulmus minor	Olmo campestre
Ulmus glabra	Olmo riccio

#### **GRUPPO 1 – ARBUSTI**

Colutea arborescens	Vescicaria
Cornus sanguinea	Sanguinella
Cornus mas	Corniolo

<i>Corylus avellana</i>	Nocciolo
<i>Cotinus coggyria</i>	Scotano
<i>Euonymus europaeus</i>	Fusaggine
<i>Hedera helix</i>	Edera
<i>Hippophe rhamnoides</i>	Olivello spinoso
<i>Humulus lupulus</i>	Luppolo
<i>Laburnum anagyroides</i>	Maggiociondolo
<i>Ligustrum vulgare</i>	Ligustro
<i>Lonicera caprifolium</i>	Caprifoglio
<i>Lonicera xylosteum</i>	Madreselva pelosa
<i>Pyracanta coccinea</i>	Agazzino
<i>Prunus spinosa</i>	Prugnolo
<i>Rhamnus cathartica</i>	Spino cervino
<i>Rhamnus frangula</i>	Frangola
<i>Rosa canina</i>	Rosa canina
<i>Rubus caesius</i>	Rovo piccolo
<i>Rubus ulmifolius</i>	Rovo
<i>Salix cinerea</i>	Salice grigio
<i>Salix eleagnos</i>	Salice da ripa
<i>Salix purpurea</i>	Salice rosso
<i>Sambucus nigra</i>	Sambuco nero
<i>Viburnum lantana</i>	Lantana
<i>Viburnum opulus</i>	Pallone di maggio
<i>Vitis vinifera</i>	Vite selvatica

#### **GRUPPO 2 – ALBERI**

<i>Celtis australis</i>	Spaccasassi, Bagolaro
<i>Ficus carica</i>	Fico
<i>Juglans regia</i>	Noce
<i>Malus domestica</i>	Melo
<i>Morus alba</i>	Gelso
<i>Morus nigra</i>	Moro
<i>Ulmus laevis</i>	Olmo bianco
<i>Pyrus cydonia</i>	Cotogno selvatico
<i>Populus nigra v. Italica</i>	Pioppo cipressino
<i>Prunus persica</i>	Pesco
<i>Prunus armeniaca</i>	Albicocco
<i>Prunus cerasifera</i>	Mirabolano
<i>Prunus cerasus</i>	Amarena
<i>Punica granatum</i>	Melograno
<i>Salix viminalis</i>	Salice da vimini
<i>Taxus baccata</i>	Tasso

#### **GRUPPO 2 – ARBUSTI**

<i>Buxus sempervirens</i>	Bosso
Tutte le specie caducifolie	

#### **GRUPPO 3**

Tutte le restanti specie di alberi e arbusti ad esclusione di quelli di cui al successivo gruppo 4.

#### **GRUPPO 4**

<i>Acer negando</i>	Acero americano
---------------------	-----------------

Ailanthus altissima	Ailanto
Amorpha fruticosa	Falso indaco, amorfa
Cupressuscyparis Leylandii	Leylandii
Robinia pseudoacacia	Robinia

ad eccezione delle loro varietà non infestanti

#### **14 – Presa in carico da parte del comune di aree verdi**

Le superfici a verde, per essere prese in carico da parte dell'Amministrazione Comunale, devono essere state realizzate secondo i principi del presente Titolo. Non potranno essere prese in carico le opere a verde che sono state realizzate in difformità dagli elaborati di progetto, (complete di impianti, pedonali, ciclabili, arredo urbano ecc.).

#### **15 – Difesa fitosanitaria**

Allo scopo di salvaguardare il patrimonio verde è fatto obbligo di prevenire, in base alla normativa vigente e all'art. 500 del Codice Penale, la diffusione delle principali malattie e dei parassiti animali e vegetali che possano diffondersi nell'ambiente e creare danni al verde pubblico e/o privato.

In particolare è obbligatoria la lotta a:

- Processionaria del Pino (D.M. 20 maggio 1926 );
- Cancro colorato del Platano (D.M. 03 settembre 1987, n° 412);
- Colpo di fuoco batterico (D.M. 27 marzo 1996 M.I.R.A.A.F).

È inoltre obbligatoria la lotta all'Hyphantria cunea Drury (ruga defogliatrice). Qualora sia necessario intervenire con trattamenti, questi dovranno essere di tipo biologico. Al fine di contribuire al contenimento biologico dei fitofagi, oltre che di produrre effetti positivi sulla componente faunistica dell'ecosistema, è consigliato il collocamento di nidi artificiali, particolarmente per uccelli insettivori.

È favorito l'uso di tecniche di lotta integrata e di lotta biologica.

Al fine di prevenire la diffusione del "Colpo di Fuoco Batterico" si consiglia di limitare, ad un massimo del 20% per ogni singolo intervento, la piantumazione delle rosacee ed in particolare delle seguenti specie: pero, melo, cotogno, biancospino, sorbo, cotonaster e agazzino.

## **CAPITOLO II - PARCHI E GIARDINI DI PREGIO STORICO, ARCHITETTONICO E AMBIENTALE**

#### **16 – Salvaguardia dei parchi e giardini di pregio storico, architettonico e ambientale**

- A) Gli interventi, anche a carattere manutentorio, effettuati nei parchi e giardini esistenti che rivestono caratteristiche di significato storico, architettonico e ambientale, debbono tendere alla conservazione delle originarie caratteristiche qualora i predetti parchi e giardini siano stati individuati con atto comunale.
- B) Fatto salvo il principio di cui al precedente punto "A", qualsiasi modifica delle aree verdi di cui sopra deve avvenire nel rispetto di quanto previsto nei Capitoli I e II e previa presentazione di un progetto. I lavori dovranno essere autorizzati dal Comune, sentito il parere della Commissione edilizia integrata.

## TITOLO 2°

### REGOLAMENTO DI USO DEI PARCHI E DEI GIARDINI PUBBLICI

#### 17 – Ambito di applicazione

Il presente Titolo del Regolamento si applica a tutte le aree adibite a parco, giardino o verde pubblico di proprietà o gestione dell'Amministrazione Comunale.

#### 18 – Destinatari

Sono individuati come destinatari tutti gli utenti delle aree a verde pubblico, quindi singoli cittadini, Enti pubblici e privati, Società, Gruppi ed Associazioni.

#### 19 – Interventi vietati

È tassativamente vietato:

- A) Ostacolare intenzionalmente o sconsideratamente la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree a verde pubblico.
- B) Eliminare, distruggere, danneggiare, tagliare e minacciare in altro modo l'esistenza di alberi e arbusti o parti di essi, nonché danneggiare i prati.
- C) Raccogliere e asportare piante, bulbi, radici, funghi, terriccio, muschio, strato superficiale del terreno.
- D) Abbandonare, catturare, molestare o ferire intenzionalmente animali, nonché sottrarre uova e nidi.
- E) Raccogliere ed asportare fossili, minerali e reperti archeologici.
- F) Provocare danni a strutture, infrastrutture e arredi (giochi, cestini, panchine, fontane, ecc.).
- G) Inquinare terreno, fontane, corsi e raccolte d'acqua.
- H) Abbandonare rifiuti di qualsiasi genere.
- I) Permettere ad un animale in proprio affidamento di imbrattare, con le proprie feci, i viali e i giardini al di fuori di eventuali aree appositamente attrezzate  
In assenza di queste ultime il proprietario è tenuto a raccogliere le deiezioni solide.
- L) L'uso di qualsiasi mezzo a motore.
- M) Provocare rumori e schiamazzi.
- N) Permettere ad un animale in proprio affidamento di molestare o ferire delle persone o altri animali; è fatto obbligo di tenere i cani al guinzaglio e se il caso munirli di apposita museruola.

#### 20 – Interventi consentiti solo previa e motivata autorizzazione scritta

Su richiesta di singoli cittadini, Enti pubblici o privati, Società, Gruppi o Associazioni, l'Amministrazione Comunale può autorizzare l'organizzazione di assemblee, esposizioni, rappresentazioni, parate, sfilate, feste, spettacoli e comizi, manifestazioni culturali e sportive nelle aree verdi.

L'uso delle aree a verde pubblico deve avvenire nel massimo rispetto degli utenti, degli elementi naturali, dei manufatti e delle attrezzature presenti.

## **21 – Competenze per il rilascio delle autorizzazioni**

Il rilascio delle autorizzazioni di cui al precedente articolo è affidato agli Uffici competenti, previo parere del Servizio Ambiente.

## **22 – Deroghe**

Nell'espletamento della manutenzione ordinaria e straordinaria da parte dell'Amministrazione Comunale, si intendono possibili le operazioni necessarie allo svolgimento della stessa, quali: interventi di sistemazione o rimozione di alberi pericolosi, lo sfalcio delle aree destinate a prato, l'asporto di piante infestanti, l'accensione di fuochi, l'uso di mezzi agricoli o speciali, l'esecuzione di trattamenti antiparassitari e quant'altro necessario che non contrasti con i principi del presente Regolamento.

# **TITOLO 3°**

## **NORME INTEGRATIVE**

### **23 – Divieto d'incendio e diserbo delle sponde dei fossi, corsi d'acqua e aree incolte**

È vietato incendiare, o diserbare chimicamente, le sponde dei fossi, dei canali, degli argini dei fiumi, delle aree incolte in genere ad eccezione delle scoline.

Salvo diverse disposizioni da parte del Comune, detto materiale potrà essere raccolto in cumuli i quali potranno anche essere bruciati sotto stretta sorveglianza fino al loro spegnimento.

### **24 – Sfalcio di fossi e controllo della vegetazione presso le strade**

A fine di consentire il regolare deflusso delle acque, tutti i fossi devono essere sottoposti alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria da parte dei proprietari.

I fossi delle strade comunali e vicinali devono essere mantenuti sfalciati dai frontisti, anche per la parte comunale, con interventi eseguiti nei mesi di aprile, giugno e ottobre di ogni anno. Se non verrà effettuata la raccolta dell'erba tagliata, che col tempo ostruisce il fosso stradale, il proprietario del fondo confinante dovrà provvedere al periodico rifacimento al fine di garantire un corretto deflusso delle acque.

Oltre a queste operazioni i frontisti, nel rispetto di quanto prescritto all'art. 7 del presente Regolamento, al quale si può derogare solo in caso di eccezionale emergenza, dovranno provvedere ad eseguire le seguenti opere:

- A) taglio dei rami pericolanti che si protendono oltre il ciglio stradale, nonché eliminazione della vegetazione esistente sui cigli dei fossi stradali;
- B) regolazione delle siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade al fine di non ostacolarne la visibilità.

L'Amministrazione Comunale, oltre alle sanzioni amministrative compendiate nella tabella di cui al Titolo 4° del presente Regolamento, farà eseguire i lavori d'ufficio con spese a carico degli inadempienti.

### **25 – Salvaguardia di fontanili maceri e specchi d'acqua**

I fontanili e maceri, gli specchi d'acqua e la vegetazione ripariale devono essere salvaguardati. È vietato il loro riempimento con terra o altri materiali ad esclusione di eventuali ragioni igienico – sanitarie certificate dagli organi competenti.

Gli interventi di riempimento, anche parziale, devono essere preventivamente autorizzati dal Comune.

In caso di riempimenti anche parziali, non autorizzati, oltre alla sanzione amministrativa di cui all'art. 30, il trasgressore dovrà, a proprie spese, ripristinare la situazione precedente.

È tassativamente vietato lo scarico in essi di rifiuti e liquami o altre sostanze inquinanti.

## **26 – Salvaguardia di fossati e corsi d'acqua**

È di norma vietato tombare fossati e corsi d'acqua. Eventuali deroghe possono essere previste per comprovati problemi igienico – sanitari ed in ogni caso occorre apposita autorizzazione delle autorità competenti.

In caso di soppressione o tombamento anche parziale, non autorizzati oltre la sanzione amministrativa di cui all'art. 30 il trasgressore dovrà, a proprie spese, ripristinare la situazione precedente.

Sono esclusi gli interventi realizzati dal Comune o da altri Enti per ragioni di pubblica utilità.

I tagli di vegetazione ripariale sui corsi d'acqua da parte dei privati non sono ammessi salvo precisa autorizzazione dell'autorità idraulica competente.

## **27 – Salvaguardia delle siepi e dei macchioni arbustivi**

Le siepi ed i macchioni arbustivi devono essere salvaguardati ed è vietato il loro danneggiamento.

Nelle zone agricole l'estirpazione di siepi e macchioni arbustivi, potrà essere autorizzata, in via straordinaria, qualora faccia parte di un progetto di riqualificazione del verde che comporti una miglioria ambientale dell'esistente.

È consentita la manutenzione delle siepi e dei macchioni arbustivi con interventi che comunque ne preservino l'esistenza e la capacità rigenerativa. In caso di abbattimento o estirpazione non autorizzata è prevista una sanzione amministrativa.

Oltre a questa sanzione amministrativa è previsto l'obbligo della ripiantumazione secondo le prescrizioni dell'Amministrazione Comunale. Qualora non si ottemperasse a quest'ultimo obbligo è prevista una sanzione amministrativa aggiuntiva da € 25,00 a € 154,00 per ogni metro lineare di siepe od ogni metro quadro di macchia abbattuti od estirpati.

È vietato l'utilizzo di trinciaerba, trinciasarmenti o simili per il contenimento delle siepi.

L'utilizzo di dette attrezzature sarà punito con una sanzione amministrativa da € 5,00 a € 25,00 per ogni metro lineare di siepe danneggiato o per ogni metro quadro di macchia danneggiata.

## **28 – Riempimenti di avvallamenti, ricarichi, ricaricatori e movimentazioni di terra**

Sono di norma vietati tutti gli interventi, (ad esclusione delle normali pratiche agricole), effettuati in zona agricola e comunque in aree extraurbane che comportino variazioni della morfologia e della composizione del suolo quali ricarichi e movimentazioni di terra, escavazioni, tombamenti ecc.

Tali interventi possono essere autorizzati dal Comune solo se sussistono particolari motivazioni di carattere igienico-sanitario o naturalistico (es. creazione di zone umide ).

## **29 – Recinzioni**

Nelle zone agricole e nelle zone F3 e F4 del P.R.G. le nuove recinzioni di immobili sono ammesse solo se costituite da siepi vive con eventuale rete metallica e pali in legno o staccionata in legno. La siepe dovrà essere costituita esclusivamente da specie autoctone di

cui al gruppo 1°. Nel caso di ricostruzione o ristrutturazione di recinzioni esistenti dovranno essere utilizzati materiali congrui es.: mattoni a faccia viste o altro materiale “naturale”.

**TITOLO 4°**  
**SANZIONI, NORME FINANZIARIE E REGOLAMENTI IN CONTRASTO**

**30 – Sanzioni**

Le inosservanze alle norme del presente Regolamento sono assoggettate alle seguenti sanzioni amministrative, secondo il Disposto degli artt. 106 – 107 – 108 – 109 – 110 ;

**R.D. 3/3/1934 N. 383**

<b>Art. violati</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Sanzione amm.va (in Euro)</b>	<b>Sanzione amm.va determinata (in Euro)</b>
6	Abbattimento alberi senza Autorizzazione	da 2,00 a 516,00	309,00
7	Potature scorrette	da 2,00 a 516,00	206,00
8	Danneggiamenti	da 2,00 a 516,00	206,00
9	Aree di cantiere	da 2,00 a 516,00	206,00
11	Aree di pertinenza – mancato rispetto	da 2,00 a 516,00	51,00
12	Difformità esecutiva dalle Previsione progettuali	vedi art. 12/D	51,00
15	Mancata lotta all’ifantria Americana	da 2,00 a 516,00	51,00
18	Abbattimento alberi di Pregio senza Autorizzazione	da 2,00 a 516,00	413,00
18	Interventi non autorizzati di modifica sostanziale della chioma o apparato radicale	da 2,00 a 516,00	154,00
19/B/C/E/F/ I L/M/N/O/P	Interventi vietati	da 2,00 a 516,00	51,00
19/D/G	Interventi vietati	da 2,00 a 516,00	206,00
20	Interventi non autorizzati	da 2,00 a 516,00	77,00
23	Divieto d’incendio e diserbo delle sponde dei fossi, ecc.	da 2,00 a 516,00	103,00
24	Sfalcio dei fossi e controllo della vegetazione presso le strade	da 2,00 a 516,00	154,00
25	Salvaguardia di maceri e specchi d’acqua	da 2,00 a 516,00	154,00
26	Salvaguardia di fossati e corsi d’acqua	da 2,00 a 516,00	103,00
27	Salvaguardia delle siepi e dei macchioni arbustivi	da 2,00 a 516,00	77,00
28	Riempimento di avvallamenti, ricarichi ecc..	da 2,00 a 516,00	258,00

29	Recinzioni	da 2,00 a 516,00	516,00
----	------------	------------------	--------

### **31 – Norme finanziarie**

L'eventuale aggiornamento degli importi delle sanzioni amministrative previste nel presente Regolamento potrà essere determinato con ordinanza del Sindaco.

### **32 – Vigilanza**

Alla prevenzione e repressione dei fatti costituenti violazioni del presente Regolamento provvedono gli agenti di Polizia Municipale. Tali violazioni possono essere accertate anche dalle Guardie ecologiche volontarie, da dipendenti del Comune. Le violazioni dovranno essere segnalate al corpo di Polizia Municipale il quale provvederà per quanto di competenza.

### **33 – Norme regolamentari in contrasto**

Le norme regolamentari e urbanistiche previste in altri regolamenti comunali che sono in contrasto col presente Regolamento si intendono automaticamente sostituite.

### **34 – Riferimenti legislativi**

Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente Regolamento si fa riferimento alle normative vigenti in materia.

#### **Elenco dei riferimenti normativi**

- 1) Codice Civile approvato con R.D. 16 marzo 1942, n° 262 (artt. 892 e seguenti);
- 2) Codice Penale approvato con R.D. 19 ottobre 1930, n° 1398 (artt. 635 e 734);
- 3) Codice della strada approvato con D.L. 30 aprile 1992, n° 285 (artt. 16, 17, 18 e 29);
- 4) Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n° 495 (artt. 26 e 27);
- 5) D.P.R. n° 735 del 17 luglio 1980 (art. 52, distanze della vegetazione dalle ferrovie);
- 6) T.U.L.C.P. approvato con R.D. n° 383 del 1934 (art. 106);
- 7) D.M. n° 412 del 03 settembre 1987 (Lotta obbligatoria al cancro colorato del platano);
- 8) D.M. del 27 marzo 1996 (lotta obbligatoria al colpo di fuoco batterico);
- 9) D.M. del 20 maggio 1926 (Lotta obbligatoria alla processionaria del pino);
- 10) Legge Regionale n° 2 del 24 gennaio 1977;
- 11) Legge Regionale n° 11 del 02 aprile 1988 “Disciplina dei parchi regionali e delle riserve naturali”;
- 12) Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 292 del 22 marzo 1974 (Divieto di trattamenti insetticidi e acaricidi sulle colture frutticole durante la fioritura);
- 13) Programma Regionale per il Verde Urbano del 28 ottobre 1989;
- 14) Regolamenti dei Consorzi di Bonifica;
- 15) Regolamento Comunale Edilizio;
- 16) Piano Regolatore Generale e relative Norme di Attuazione;
- 17) Regolamento Comunale di Polizia Rurale;
- 18) Testo Unico sulle opere idrauliche di 2° categoria (R.D. n° 523 del 25/07/1904, art. 96, f);
- 19) Legge n° 142 del 08 giugno 1990 “Normativa Sanzionatoria”;
- 20) R.D. n° 383 del 03 marzo 1934 “Vigilanza e tutela Governativa”.